



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del Registro
COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventini, il giorno ventinove del mese di Ottobre, alle ore 18:15, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione, nelle persone dei sigg.

N.	COGNOME E NOME	P	A
5	PROFICO Mario	X	
3	SERGI Anna Rita	X	
4	ORLANDO Tiziana	X	
1	MELCARNE Gianfranco	X	
6	NUTRICATI Francesco		X
7	SERGI Federica	X	
2	VITALI Daniele	X	

N.	COGNOME E NOME	P	A
11	SERGI Giovanna	X	
10	ERCOLANI Antonio	X	
12	MONTEDURO Riccardo	X	
13	SERGI Vito Giuseppe		X
8	SAVARELLI Annalisa	X	
9	BISANTI Antonio	X	

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Milena Maggio**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
Addi: 23/10/2020

Il Responsabile di Posizione
DR. DANIEL VITO CANNOLETTA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
Addi: 23/10/2020

Il Responsabile di Ragioneria
Dr. Daniel Vito CANNOLETTA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 2020.

Dopo aver verificato il raggiungimento del quorum strutturale, il Sindaco/Presidente dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente il Sindaco/Presidente apre la discussione invitando i consiglieri comunali presenti ad intervenire sul punto.

Riccardo Monteduro (RM) Il consigliere interviene nella discussione presentando un'interrogazione orale, su questioni ritenute urgenti.

Rileva che essendo stata disposta la chiusura dei plessi scolastici, oggi i ragazzi della scuola primaria e secondaria cominciano a studiare da casa.

A riguardo sostiene che ci sono due terze nella scuola primaria che non hanno ancora avuto i libri di testo quindi chiede alla Giunta che tipo di tempi si prevedono per la fornitura dei libri di testo e le modalità con cui verranno distribuiti i testi scolastici, in quanto ritiene che si tratti di una questione di emergenza scolastica e culturale.

Tiziana Orlando (TO) L'assessore Orlando replica al consigliere Monteduro chiarendo che la richiesta dei libri è stata fatta in estremo ritardo e sono arrivati i libri che erano presenti nelle edicole, in particolare quelli della terza in quanto dovevano essere ristampati perchè erano terminati a livello nazionale.

Giovanna Sergi (GS) La consigliera interviene nella discussione con riferimento alla chiusura della scuola e alla didattica a distanza, integrata, chiedendo se l'amministrazione può in qualche modo sollecitare la dirigente o i plessi scolastici a informare i genitori sulla situazione.

Sindaco Il sindaco replica all'intervento della consigliera Sergi affermando che si potrebbe contattare la dirigente e capire cosa stanno facendo in merito evidenziando che l'anno scorso avevano già attivato un sito, scuolanext, tramite il quale interagire.

Antonio Ercolani (AE) Il consigliere interviene nella discussione rivolgendosi al Segretario comunale in qualità di responsabile dell'anticorruzione.

Afferma che in data 28 settembre ha protocollato l'istanza relativa alla vicenda dei pali fotovoltaici e sostiene di non aver ricevuto ancora nessuna risposta in merito. Sollecita quindi una risposta nei prossimi giorni.

Successivamente procede alla lettura di un'interpellanza scritta al Sindaco che poi consegna al Segretario Comunale per la sua acquisizione e allegazione al presente verbale.

Sindaco Il sindaco replica al consigliere Ercolani affermando che per quanto riguarda il digitale l'amministrazione si è impegnata ad affrontare il problema con un tecnico, sebbene la risoluzione del problema comporti delle difficoltà.

Ritiene che il problema giuridico è che non si può obbligare la RAI ad intervenire, perchè giuridicamente la RAI non deve intervenire però si potrebbe ovviare con il buon senso di qualche altro ente.

Daniele Vitali Il Vicesindaco interviene nella discussione e replicando al consigliere Ercolani afferma che sulla Gazzetta Ufficiale è uscito un articolo che sostiene che proprio la RAI o RAIWAY è a conoscenza di questi problemi in quanto fino al 2019 o 2020 Rai Way aveva l'obbligo di fornire il servizio televisivo tramite digitale terrestre, quindi la Rai è tenuta a fornire il servizio di radiotelevisione nei mezzi che ritiene più idonei e contemplando anche il servizio web o il servizio satellitare TV-SAT.

Prosegue l'intervento affermando che c'è la possibilità di ovviare a questa situazione e quindi di obbligare i cittadini ad installare il TV SAT cercando di potenziare i ponti o di Specchia o di Santa Maria di Leuca che sono presenti; ce n'è uno anche a Marina Serra ma al momento è in disuso e forse sarebbe meglio intervenire su quello di Leuca perchè quello di Tricase e quello di Specchia sono in linea d'aria pressochè simili a quello di Parabita e quindi se ci sono dei muri di interferenza ci sarebbero comunque, mentre da Leuca si riuscirebbe a prenderla.

Conclude l'intervento affermando che su questo Rai Way al momento non si è espressa.

Antonio Ercolani (AE) Il consigliere replica al Vicesindaco affermando che queste notizie erano già a conoscenza dell'ente da cinque, sei o sette anni perchè all'epoca del sindaco, il compianto Antonio Buccarello, a seguito dell'azione politica congiunta con i comuni dell'Unione Terra di Leuca fu inviata tutta la documentazione delle delibere alla Rai e a Mediaset.

Sostiene che la Rai rispose dicendo che per quanto riguardava loro, il servizio comunque era garantito perchè il segnale se non riusciva ad arrivare con digitale terrestre si riusciva a ricevere con il TV SAT, quindi per loro il problema era superato.

Federica Sergi (FS) La consigliera interviene nella discussione rispondendo all'interpellanza della consigliera Giovanna Sergi.

Premette che in una situazione così particolare di emergenza sanitaria sono tante le difficoltà che bisogna affrontare come cittadini e come amministratori.

In qualità di responsabile della comunicazione e come Capogruppo del gruppo di maggioranza dichiara di essere consapevole della visibilità del social network Facebook e dell'importanza strategica di questo strumento in grado di migliorare i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione e ritiene che dovrebbe essere usato come strumento di informazione, come elemento di trasparenza, come offerta di servizi interattivi e per pubblicizzare anche iniziative ed attività, tutto ciò che fino ad ora è stato fatto.

Prosegue l'intervento affermando che nella delibera di Giunta del 19/02/2019 della precedente amministrazione, quando era sorto il problema della pagina Facebook, si legge al punto 4 e 5 che la pagina, oltre al sito ufficiale, deve essere fonte di informazioni e deve avere anche finalità di promozione del territorio ed è proprio con la finalità di promozione del territorio che è stata intesa quella copertina.

Spiega infatti che si tratta di una foto di Gagliano scattata con un drone e ripresa dall'alto dove sul mare campeggia la G di Gagliano non di Sorgente.

Chiarisce che si tratta di un font che è stato usato anche all'interno del sito di Gagliano del Capo, scritto con lo stesso font, che è un carattere famosissimo in pubblicità e comunicazione.

Rileva inoltre che il sito non è stato fatto da questa amministrazione ma che la grafica è presente da mesi.

Prosegue l'intervento fornendo dei dettagli riguardanti il simbolo, il logo che non si può definire tale solo per il carattere utilizzato, in quanto il rimando è uguale solo se sussistono anche i colori.

Conclude l'intervento evidenziando che la G è bianca e arancio e non esistono i baffetti presenti invece per il simbolo Sorgente utilizzato in campagna elettorale dove la G è stata descritta con i due baffetti superiore e inferiore.

Segretario Comunale Il Segretario Comunale rivolgendosi ai consiglieri comunali di minoranza chiede la comunicazione dei nominativi dei Capigruppo consiliari di minoranza.

Antonio Ercolani (AE) Il consigliere dichiara che il Capogruppo Gagliano Attiva è Antonio Ercolani.

Riccardo Monteduro (RM) Il consigliere dichiara che il Capogruppo Rinascere Comunità è Riccardo Monteduro.

Sindaco Il sindaco relaziona sulla presente proposta di deliberazione illustrando il contenuto e le motivazioni.

Chiarisce che il regolamento IMU anno 2020 di fatto non riporta variazioni sostanziali rispetto al regolamento dell'anno scorso, ma sono state apportate solo alcune modifiche.

Successivamente invita i consiglieri comunali presenti ad intervenire sul punto.

Alle ore 18:45 entra il consigliere Vito Giuseppe Sergi.

Riccardo Monteduro (RM) Il consigliere interviene nella discussione notando che questo regolamento è molto simile dall'articolo 1 a 7 a quello di Monterotondo, dall'art 8-9 a quello di Coneco, dall'art 10-11 Cerfignano del Friuli e dagli articoli 12-16 al comune di Trebbia.

Ritiene che un regolamento si deve adeguare e plasmare alle esigenze di un territorio con un minimo di filtro critico rispetto alle disposizioni che si vanno ad adottare.

Per cui afferma che avere di fronte una proposta di regolamento che non è altro che un copia e incolla di altri regolamenti è un segno di mancanza di rispetto nei confronti del paese e del consiglio comunale.

Prosegue l'intervento affermando che questo tipo di regolamento parzialmente ricalca uno schema di regolamento che è stato approntato anche dalla federazione dell'ANCI che a parte i primi articoli del 2007 sostanzialmente ne ricalca quello che era lo schema di fatto.

Rileva che ciò che lo ha stupito è il fatto che siano stati eliminati gli unici due articoli di quello schema di

regolamento che prevedevano delle agevolazioni, cioè l'art 7 che era il differimento del termine del versamento e l'articolo 8 riguardante l'esenzione degli immobili dati in comodato.

Continua affermando che questo regolamento è contrario a quelli che sono i principi giuridici e le innovazioni giuridiche e che sostanzialmente è in violazione di una legge per come è interpretata dalla Corte di Cassazione, perchè al numero 5 comma 1 lettera D vi è una premessa in cui per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

La contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale tuttavia dopo prosegue, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, allora innanzitutto tecnicamente è incomprensibile il territorio comunale, cioè includere solo nel territorio comunale.

Conclude l'intervento sostenendo che la Corte di Cassazione esprime un principio molto semplice, attraverso la sentenza numero 20130 del 2020, che dispone che se in un nucleo familiare c'è uno spaccettamento, essendo l'abitazione principale quella dove dimora abitualmente il proprietario possessore ed il nucleo familiare, laddove un componente del nucleo familiare vada invece a stabilire la sua dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile nè l'una nè l'altra possono avere la caratteristica di abitazione principale proprio perchè nè in un caso nè nell'altro il nucleo familiare ha integralmente stabilito quella come abitazione principale.

Il Sindaco/Presidente dichiara chiusa la fase di discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "... *l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...*", e dall'altro che: "... *l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783...*".

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F)...*";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “... *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente...*”;
- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “... ***Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...*”;** ***(NB Trattasi di riferimento normativo, che ad oggi, trova applicazione solo per l'anno d'imposta 2020)***

Dato atto che con l'art.138 del D.L.n. 34 del 19 maggio 2020 è stato abrogato l'art. 1 comma 779 della legge 160/2019 e allineato il termine per l'approvazione delle tariffe e dei Regolamenti con quello per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, fissato inizialmente al 31/7/2020 e, da ultimo, con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 30 settembre 2020, prorogato al 31/10/2020;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 36

del 30/10/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto che si rende necessario abrogare il capo II del sopra citato Regolamento “REGOLAMENTO COMPONENTE IMU”; ...

Visto l'allegato schema di regolamento IMU;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico contabile

Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 2 (due) astenuti (Antonio Ercolani, Giovanna Sergi) e n. 2 (due) contrari (Riccardo Monteduro, Vito Giuseppe Sergi) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 16 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante esostanziale;
- 2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 4) di acquisire agli atti l'interpellanza al Sindaco presentata in aula dal consigliere Antonio Ercolani che al presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, su proposta del Sindaco/Presidente con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 2 (due) astenuti (Antonio Ercolani, Giovanna Sergi) e n. 2 (due) contrari (Riccardo Monteduro, Vito Giuseppe Sergi) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
(Provincia di Lecce)

IMU

Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. del 00/00/2020

- Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO**
- Articolo 3 SOGGETTI PASSIVI**
- Articolo 4 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**
- Articolo 5 DEFINIZIONI DI IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA**
- Articolo 6 FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**
- Articolo 7 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI**
- Articolo 8 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI**
- Articolo 9 AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI**
- Articolo 10 RIDUZIONI DI IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI E INABITABILI**
- Articolo 11 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE**
- Articolo 12 VERSAMENTI MINIMI**
- Articolo 13 INTERESSI MORATORI**
- Articolo 14 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**
- Articolo 15 ACCERTAMENTO ESECUTIVO E RATEAZIONE**
- Articolo 16 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento regolano l'applicazione nel Comune di Gagliano del Capo

- dell'imposta municipale propria, istituita e disciplinata dall'art. 1 commi 738-783 della L.160/2019.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l'applicazione dell'imposta e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n.446/1997.
 3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Gagliano del Capo relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suoterritorio.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprioterritorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppiaimposizione.

Articolo 3. Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugliestessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario deifigli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è ilconcessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata delcontratto.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni oagevolazioni.

Articolo 4 Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli. Il possesso dell'abitazione principale

o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Articolo 5 Definizione di immobili assoggettati all'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- c) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
- d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- e) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

Articolo 6 Fabbricati assimilati all'abitazione principale

1. Sono assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Articolo 7 Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'art. 1 della L. 160/2019 es.m.i..
3. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni e il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746 dell'art. 1 della L. 160/2019 es.m.i..

Articolo 8 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato¹ Si rammenta che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, con riferimento alla disciplina ICI, che sul punto è identica a quella IMU, che il Comune, pur avendo deliberato dei valori di riferimento per le aree fabbricabili, mantiene il potere di accertamento con valori superiori a quelli deliberati, purché questi emergano da perizie o rogiti, incluso il prezzo di vendita dell'area accertata (da ultimo, si vedano Cass. n. 25245/2019 e n.556/2020).

3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e dell'area.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia (cfr. nota4).

Articolo 9 Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 10 Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n.380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b). La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 11 Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 12 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 2 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 13 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 14 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 13. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 12.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributi o canoni (canone per la pubblicità e Cosap). La compensazione è subordinata alla comunicazione del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille¹¹ o altro importo determinato dall'ente, può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU¹¹. La compensazione può operare anche con riferimento a tributi diversi, per quanto disposto dall'art. 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006., fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto

per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.¹¹ Si veda l'art. 1, dl n. 124 del 2019.

Articolo 15 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00¹¹ Il Comune può determinare un importo diverso. Si ricorda che per quanto disposto dall'art. 1, comma 794, della legge n. 160 del 2019 *"L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo"*. .
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per le entrate tributarie.

Articolo 16- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
7. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Gianfranco MELCARNE

Il Segretario Generale
Dr.ssa Milena Maggio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal _____ 04/03/2021 _____ al _____ 19/03/2021 _____ ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Gagliano del Capo, 04/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Milena Maggio

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Milena Maggio

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del _____.

[] (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione
(Art. 134, c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267)

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità. (Art. 134, c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000.

Gagliano del Capo, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Milena Maggio